

STATUTO

"Per il Centro di Cultura Popolare OdV"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata.

- 1.1** - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Per il Centro di Cultura Popolare OdV" che in seguito sarà denominata "Associazione".
- 1.2** - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione.
- 1.3** - La durata dell'Associazione è illimitata

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

- 2.1** - L'associazione ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni, in via Marzabotto, 139 e può costituire sedi secondarie.
- 2.2** - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3 - Finalità

- 3.1** - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale secondo quanto espresso nell'art. 5 del CTS, comma L, ovvero la formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del successo scolastico formativo, alla prevenzione al bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
- 3.2** - La finalità, di cui al punto 3.1, è da intendersi ulteriormente declinata come segue:
- promuovere la cultura della non delega, cioè la cultura del prendersi in prima persona la responsabilità di se e degli altri, attraverso il sostegno alle iniziative culturali che possano essere un argine contro la solitudine, il degrado sociale e culturale.
 - perseguire la promozione umana attraverso un modello di relazione basato sull'inclusione, l'ascolto e la solidarietà nell'intento di costruire un senso di comunità nella quale i problemi sono accolti e affrontati collettivamente
 - garantire l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la costruzione di relazioni non violente e paritarie nel rispetto delle differenze, e nell'interesse generale della comunità.
 - garantire ad ogni persona pari opportunità e libertà di scelta e di espressione rispettando l'unicità e la dignità di ciascuno
 - promuovere una responsabilità individuale e collettiva verso gli altri, come desiderio, interesse e motivo per affrontare insieme i problemi presenti in quartiere
- 3.3** - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone di costruire:
- * spazi di sostegno allo studio rivolti ai/alle bambine/i della scuola primaria, ragazze/i e giovani delle scuole secondarie
 - spazi di confronto, discussione e formazione rivolti alle/ai giovani
 - spazi per collettivizzare e imparare a gestire problemi di salute delle persone del quartiere
 - spazi di scolarizzazione per adulti, in particolar modo migranti.
- L'Associazione in generale garantisce e sostiene i soggetti che svolgono attività senza fini di lucro nei campi della salute, dell'educazione, della formazione e nell'ambito di nuove iniziative culturali, che potranno essere definite ogni anno solare, con la condizione che rispettino le finalità dell'Associazione definite nel presente articolo.
- Le attività saranno oggetto di valutazione annuale da parte dell'assemblea degli associati.

3.4 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Articolo 4 - Associati

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte della/del richiedente.

4.2 - Gli associati suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.

4.4 - Ciascun associato/o, senza regime preferenziale per categoria, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli associati è illimitato.

4.6 - La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.
- morosità;

4.7 - La perdita della qualifica di associato/o deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato/o deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato/o e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di partecipare all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli associati sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Revisore legale, se nominato o previsto per legge

6.3 - Gli organi sociali hanno la durata di un anno e possono essere riconfermati.

Articolo 7 - Assemblea degli associati

7.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli associati

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore legale, se nominato o previsto per legge;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

7.6 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega.

7.7 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.8 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Tale assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate all'art. 14 del presente statuto.

7.9 - Entrambe le Assemblee sono convocate almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.10 - Entrambe le Assemblee possono comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.11 - Ciascun associato/o può essere portatore di una sola delega di altra/o associato/o.

7.12 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.13 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea ordinaria fra i propri associati, comunque da definirsi in numero dispari.

8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica un anno

8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei voti dei presenti.

8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dell'anno devono essere convalidate dalla prima Assemblea ordinaria convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 - Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica un anno,

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10 - Il Revisore legale dei Conti

10.1 - L'Assemblea può nominare o nomina se previsto per legge, un Revisore legale dei Conti, il quale svolge le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle leggi vigenti riferendo annualmente all'Assemblea con propria relazione scritta

Articolo 11 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 12 - Patrimonio ed Entrate

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

12.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Esercizio sociale e Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore legale, ove nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

14.3 - I beni che residuano sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.9 del CTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

